

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
del
DIFENSORE CIVICO

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 589-74309/1993
del 22/02/1994

Ultima modifica
Approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 4252/2008
del 11/11/2008

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Requisiti per la nomina
- Art. 3 - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
- Art. 4 - Nomina
- Art. 5 - Durata in carica, revoca, dispensa e decadenza
- Art. 6 - Svolgimento delle attribuzioni del difensore civico
- Art. 7 - Mezzi
- Art. 8 - Limiti alla competenza
- Art. 9 - Procedure d'intervento
- Art. 10 - Poteri istruttori
- Art. 11 - Doveri di segretezza
- Art. 12 - Relazione annuale
- Art. 13 - Applicabilità del Regolamento agli Enti locali

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni del difensore civico della Provincia di Torino.

Art. 2

Requisiti per la nomina

1. Il difensore civico è scelto tra cittadini dell'uno o dell'altro sesso, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere provinciale, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
2. Il requisito della competenza ed esperienza giuridico – amministrativa si considera posseduto nel caso di possesso del diploma di laurea quadriennale o specialistica in discipline amministrative o giuridiche, accompagnata da una esperienza professionale di almeno cinque anni nell'esercizio di attività in campo amministrativo, giurisdizionale o forense.
Negli altri casi, tale requisito è oggetto di motivata valutazione da parte della Conferenza dei Capigruppo in base ai seguenti parametri di dettaglio:
 - a) attività svolta;
 - b) corsi di perfezionamento ed aggiornamento in materie giuridico amministrative;
 - c) incarichi di particolare rilievo;
 - d) particolari riconoscimenti attinenti al settore della difesa civica;
 - e) docenze e pubblicazioni in materie giuridico amministrative.

Art. 3

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

1. Non possono ricoprire l'ufficio di difensore civico coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni elencate all'art. 58 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
 - b) in una delle condizioni di incompatibilità con l'ufficio di difensore civico previste dall'art. 84, comma 3, dello Statuto provinciale;
 - c) ricoprono incarichi direttivi o esecutivi in partiti o in confederazioni ed organizzazioni sindacali, o hanno ricoperto tali incarichi nell'anno antecedente la data delle ultime elezioni amministrative.

Art. 4 **Nomina**

1. La nomina del difensore civico avviene sulla base di candidature proposte da singoli, associazioni, enti pubblici e privati rispettivamente residenti od aventi sede nella Provincia di Torino, nonché dallo stesso interessato.
2. Ai fini di cui al primo comma, la Provincia di Torino procede mediante la pubblicazione di apposito avviso indicante:
 - a) i compiti inerenti alla carica;
 - b) il termine per la presentazione delle candidature, non inferiore a trenta giorni, decorrenti dal primo giorno di pubblicazione, nonché i soggetti facoltizzati alla presentazione delle stesse e le relative modalità;
 - c) la Struttura dell'Ente competente a ricevere le candidature;
 - d) i requisiti richiesti;
 - e) le cause ostative;
 - f) la durata della carica e le relative indennità.La pubblicazione di cui al presente comma è effettuata su due quotidiani a carattere nazionale, oltre che all'Albo pretorio e sul Sito Internet della Provincia di Torino.
3. Le proposte di candidatura devono indicare:
 - a) il cognome ed il nome, nonché l'eventuale cognome acquisito;
 - b) la residenza;
 - c) la data ed il luogo di nascita;
 - d) il possesso della cittadinanza italiana;
 - e) il possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere provinciale;
 - f) le eventuali condanne penali riportate, nonché l'applicazione patteggiata della pena ex art. 444 c.p.p., anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;
 - g) il titolo di studio;
 - h) il *curriculum vitae* contenente, tra l'altro, ogni elemento utile per valutare l'indipendenza, l'obiettività, la serenità di giudizio e la competenza giuridico – amministrativa;
 - i) l'assenza delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di difensore civico previste dall'ordinamento, così come richiamate nell'art. 3 del presente Regolamento.
4. Le proposte di candidatura devono recare la sottoscrizione del proponente e/o del candidato.
5. Entro venti giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature, la Conferenza dei Capigruppo procede all'esame delle domande presentate e redige, nel termine di trenta giorni, la lista di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti. Tale lista, con i relativi *curricula*, è pubblicata per dieci giorni all'Albo pretorio e sul Sito Internet della Provincia di Torino; nei dieci giorni successivi alla pubblicazione possono essere presentate per iscritto eventuali osservazioni, che vengono allegate alla lista definitiva dei candidati, da sottoporre al Consiglio provinciale per la nomina, a scrutinio segreto, con la maggioranza prevista per l'approvazione dello Statuto provinciale.

6. L'efficacia della nomina del difensore civico è subordinata alla presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati e alla mancanza di contestazioni, sulla loro idoneità, nei quindici giorni successivi.
I documenti devono essere prodotti, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla Struttura provinciale di cui alla lett. c) dell'art. 4 per l'immediata trasmissione alla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 5

Durata in carica, revoca, dispensa e decadenza

1. Ai sensi dell'art. 85 dello Statuto provinciale, il difensore civico cessa dalle proprie funzioni con la proclamazione dei nuovi eletti al Consiglio provinciale.
I poteri del difensore civico sono prorogati di diritto fino alla nomina del successore, e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni.
2. Le cause di cui all'art. 85, comma 4, dello Statuto provinciale, sopravvenute, contestate dal Presidente della Provincia d'ufficio o su richiesta del Consiglio provinciale o della Conferenza dei Capigruppo, e non rimosse nel termine di venti giorni dalla contestazione, comportano la decadenza dalla nomina, che è pronunciata dal Consiglio entro ulteriori venti giorni, con provvedimento motivato adottato a scrutinio segreto.
3. La pronuncia di decadenza ed il provvedimento di dispensa del difensore civico hanno effetto immediato.

Art. 6

Svolgimento delle attribuzioni del difensore civico

1. Il difensore civico svolge le attribuzioni previste dall'art. 86 dello Statuto provinciale con le modalità di cui ai successivi commi, nel rispetto del pubblico interesse, in piena autonomia ed indipendenza.
2. Il difensore civico ha il compito di garantire ai cittadini, singoli o riuniti in associazioni, ovvero agli enti pubblici o privati, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa posta in essere dalla Provincia, in conformità a quanto previsto dall'art. 86, comma 1 dello Statuto e secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.
3. Il difensore civico, d'ufficio o su richiesta, può segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nello svolgimento delle pratiche, previamente accertati. Delle disfunzioni riguardanti gli amministratori viene data immediata segnalazione al Consiglio Provinciale per l'applicazione dei provvedimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
La procedura di segnalazione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nello svolgimento delle pratiche presso la Provincia è regolata al successivo art. 9.
4. In materia di diritti delle persone diversamente abili, qualora la parte offesa, da uno dei delitti previsti dalla legge, sia portatrice di handicap, il difensore civico può costituirsi parte civile con l'apporto dell'avvocatura interna.

5. In materia di diritto di accesso agli atti amministrativi, in caso di diniego o di differimento, il difensore civico può, ove richiesto, attivare il procedimento di cui all'art. 25, comma 4, Legge n. 241 del 1990.
Nell'ambito del riesame, qualora il difensore civico ritenga di richiedere relazioni e copie di documenti al responsabile del procedimento, questi deve provvedervi entro 15 giorni dalla richiesta.
6. La conferma dell'atto di diniego deve essere formalizzata e contenere specifiche motivazioni.

Art. 7

Mezzi

1. I mezzi a disposizione del difensore civico, ai sensi dell'art. 88 dello statuto provinciale, sono stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.
2. È costituito un fondo di dotazione a disposizione del difensore civico, per le esigenze inerenti allo svolgimento dei propri compiti, il cui ammontare deve essere previsto nel bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario.

Art. 8

Limiti alla competenza

1. Il difensore civico provinciale, qualora ritenga che l'istanza presentata rientri nella competenza del difensore civico regionale o comunale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.
2. Qualora l'oggetto dell'istanza rientri nella competenza di altri enti, il difensore civico ne informa il richiedente.
3. Non rientrano nella competenza del difensore civico le materie riservate dalle disposizioni vigenti alla contrattazione sindacale, i rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti a contenuto politico. Ai sensi dell'art. 86, comma 5, dello Statuto provinciale, i Consiglieri provinciali, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.

Art. 9

Procedure d'intervento

1. Il difensore civico esamina le richieste dei soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 6, che abbiano riguardo all'attività amministrativa della Provincia, provvedendo alla loro registrazione cronologica.
2. Le richieste presentate al difensore civico non sono soggette ad oneri e spese di procedura.

3. Se il difensore civico ritiene che l'istanza è infondata e non necessita di intervento ne dispone l'archiviazione provvedendo agli adempimenti previsti al comma 8.
4. Qualora l'istanza sia fondata il difensore civico ne dà comunicazione scritta al dirigente del Settore competente, con l'esatta individuazione del richiedente, dell'oggetto e dei motivi della richiesta. Copia della segnalazione viene inviata per conoscenza alla Direzione Generale e alla Segreteria Generale. Entro cinque giorni il dirigente, occorrendo, individua il funzionario competente per materia e ne dà comunicazione al difensore civico.
5. Il funzionario competente, o, in mancanza di sua individuazione ai sensi del comma 4, il dirigente competente, è tenuto a fornire, entro dieci giorni, decorrenti dall'ultimo giorno di cui al termine del comma precedente, tutte le informazioni relative all'oggetto della segnalazione indicando, in caso di procedimento, il termine entro il quale lo stesso deve concludersi.
Qualora il difensore civico presenti osservazioni, il provvedimento finale deve dar conto di esse e motivare per quanto diversamente disposto.
In ogni caso il funzionario competente deve far pervenire copia del provvedimento finale al difensore civico.
6. Qualora l'intervento del difensore civico riguardi un procedimento già concluso, il funzionario competente – qualora non ritenga di modificare in via di autotutela il provvedimento emanato – trasmette entro dieci giorni al difensore civico una relazione descrittiva delle motivazioni per le quali non si ritiene di modificare il provvedimento oggetto di contestazione.
7. La procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 si applica anche nel caso di segnalazione d'ufficio da parte del difensore civico.
8. In ogni caso, il difensore civico fornisce motivata risposta a tutte le istanze presentate indicando, ove occorra, i rimedi giurisdizionali previsti. Copia della risposta viene trasmessa al dirigente e, per conoscenza,, al Direttore Generale e al Segretario Generale.
9. Il difensore civico può segnalare al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia o al Direttore generale qualsiasi inosservanza delle norme procedurali di cui al presente articolo con l'indicazione del nominativo dei responsabili per i provvedimenti di competenza, dandone loro comunicazione.

Art. 10 **Poteri istruttori**

1. Al fine dell'adempimento dei suoi compiti, il difensore civico può:
 - intervenire presso l'Amministrazione provinciale e presso gli enti e le aziende che da essa dipendono per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati;
 - richiedere pareri tecnici a personale qualificato che si ritenga opportuno, di volta in volta, individuare tra i dipendenti della Provincia di Torino;
 - accedere a tutti gli atti e documenti dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 86, comma 6, dello Statuto provinciale;

- convocare direttamente il responsabile del settore interessato per accertare eventuali difficoltà che si frappongono alla corretta e tempestiva conclusione dei procedimenti;
- indirizzare sollecitazioni, osservazioni e suggerimenti al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia, al Segretario generale e al Direttore generale.

Art. 11
Dovere di segretezza

1. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie segrete o riservate ai sensi di legge di cui sia venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio.

Art. 12
Relazione annuale

1. La relazione annuale presentata dal difensore civico al Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, n. 2), dello Statuto provinciale, viene trasmessa al Segretario Generale, al Direttore generale e ai Revisori dei conti.
Il difensore civico riferisce, altresì, sull'attività svolta direttamente al Consiglio Provinciale, attraverso un'audizione di sintesi in seduta consiliare.

Art. 13
Applicabilità del Regolamento agli Enti locali

1. Il servizio del difensore civico è fruibile anche da altri Enti locali della Provincia di Torino che aderiscano ad apposita convenzione, che dovrà essere redatta in conformità ai contenuti essenziali del presente regolamento in ordine alle modalità di esercizio delle funzioni del difensore civico.
2. Le richieste di intervento promosse da cittadini residenti negli Enti locali non convenzionati vengono comunque trasmesse al Sindaco o Presidente competente per le opportune valutazioni.
3. La Provincia si rende altresì disponibile ad assentire altre forme di convenzionamento, ove compatibili.